

D'AUTORE NEWS



In questo numero:

- Editoriale pag. 1

Attualità

- AgCom: annunciato per il 24 maggio Regolamento antipirateria pag. 1
- Amazon acquisisce il sito di recensioni Goodreads pag. 2
- Il Maggio dei Libri: al via la terza edizione pag. 2
- Al via in tutta Italia il concorso AIE per gli studenti universitari pag. 3

Appunti e consigli legali (in pillole)

- Diffamazione a mezzo stampa: un tema molto "caldo" pag. 3

In questo numero, oltre alle consuete notizie di attualità, abbiamo deciso di fornire un approfondimento su un tema di grande importanza per editori, autori, giornalisti e in generale per tutti i soggetti del settore dell'informazione: la diffamazione a mezzo stampa.

AgCom: annunciato per il 24 maggio Regolamento antipirateria

Il prossimo 24 maggio l'AgCom, Autorità Garante delle Comunicazioni, dovrebbe presentare il Regolamento per arginare il fenomeno della pirateria online. E' quanto annunciato in un articolo di Aldo Fontanarosa, dal titolo "Siti pirata, processo lampo del Garante", pubblicato in data 24 aprile 2013 sul quotidiano "La Repubblica".

"I tempi per chiudere i processi ai siti pirata erano fissati in 60 giorni, una soluzione bocciata dalla Commissione Ue", ha dichiarato Antonio Preto, uno dei quattro Commissari dell'AgCom, annunciando che i tempi di attesa si ridurranno a 35 giorni. Dovrebbe poi essere organizzata una squadra di pronto intervento che riceverà la denuncia e invierà la diffida al sito in appena due giorni, facendo partire il processo lampo. La Commissione parlamentare sulla pirateria ha infatti constatato che i danni più gravi sono rintracciabili nei primi sette giorni dall'uscita dell'opera. La strategia non starà tanto, secondo quanto affermato dal Commissario, nel bloccare i siti, quanto più nel disattivare i link che portano alle opere trafugate.

Come milioni di altri siti, anche quelli pirata hanno dei banner pubblicitari, inserzioni assicurate da società come Google, Yahoo, Media Shakers, Openx, che in questo modo, di fatto, forniscono finanziamenti a siti illegali. Inoltre, i siti pirata spesso impongono abbonamenti ai navigatori. In questo modo raccolgono, secondo i dati dell'Autorità francese di vigilanza (Hadopi), fino a 2,3 milioni al mese dai soli abbonati.

Forse non è un caso che l'annuncio di AgCom sia arrivato poco dopo la presentazione del Report Special 301, stilato annualmente dal Governo USA, ove si legge che anche per il 2013 il nostro Paese resta nella 'lista nera' per via dell'alta diffusione della pirateria

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
www.studiolegaletrigari.it
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

Tel.: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
Fax: +391782288257

online. Secondo i dati forniti, l'Italia avrebbe una percentuale tra le più alte del mondo.

Il Governo USA ha evidenziato come nonostante i passi avanti fatti da Agcom con la presidenza di Antonio Calabrò, in seguito la proposta di Regolamento antipirateria si sia arenata, mentre i titolari dei diritti - si legge nel Report USA - continuano a fare i conti con la dilagante pirateria. Gli Stati Uniti sollecitano quindi l'adozione da parte di Agcom di regole chiare e precise per contrastare tutti i tipi di reati contro il diritto d'autore online.

Fonte: www.siae.it

Amazon acquisisce il sito di recensioni Goodreads

Entro la fine dell'anno Amazon acquisirà Goodreads, il social network attraverso il quale i "lettori forti" si scambiano opinioni sui libri in commercio. Fondato nel 2007, Goodreads vanta 16 milioni di utenti e le sue recensioni sono considerate molto autorevoli. Secondo Otis Chandler, fondatore del social network, l'accordo con Amazon consentirà di raggiungere un pubblico più ampio; mentre a parere di Russ Grandinetti, vicepresidente dei contenuti di Kindle per Amazon, Goodreads e Amazon insieme possono diffondere la lettura e far conoscere nuovi autori.

Come riporta il quotidiano britannico "The Guardian", reazioni negative all'annuncio dell'acquisizione sono arrivate da parte di alcuni utenti, i quali temono la perdita di indipendenza delle recensioni che compaiono su Goodreads; ma soprattutto dal presidente della Authors Guild Scott Turow, che vede in questa operazione un tentativo di eliminare o assorbire la concorrenza.

Fonte: www.siae.it

Il Maggio dei Libri: al via la terza edizione

Leggere fa crescere: è questo il messaggio che vuole lanciare "Il Maggio dei libri", la grande campagna nazionale iniziata il 23 aprile scorso, in coincidenza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. L'obiettivo è dare rilievo al concetto di crescita individuale e di sviluppo sociale ed economico che passa attraverso il piacere della lettura. L'iniziativa, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, torna per il terzo anno consecutivo. La campagna prosegue con la Festa del Libro, dal 23 al 27 maggio, che quest'anno per la prima volta si prolunga fino al 31 maggio. Sono previsti reading, convegni, laboratori, presentazioni, mostre, happening ed eventi disseminati su tutto il territorio nazionale. Come nelle precedenti edizioni, "Il Maggio dei Libri" non coinvolgerà solo biblioteche, librerie e associazioni culturali, spazi consolidati per il mondo del libro, ma libri e autori animeranno anche luoghi inediti, come uffici postali, supermercati, treni. Diverse iniziative saranno poi rivolte agli studenti di tutte le età. Nuovi eventi si aggiungono quotidianamente e l'elenco si allunga costantemente. Per tutti gli aggiornamenti, si può consultare il sito www.ilmaggiodeilibri.it.

Fonte: www.ilmaggiodeilibri.it

Al via in tutta Italia il concorso AIE per gli studenti universitari

"*Scelgo la mia facoltà mentale e le materie grigie*". E' con lo slogan di Alessandro Bergonzoni che si è aperto ufficialmente, lo scorso 23 aprile, la nuova edizione di è-book, il concorso per gli studenti universitari italiani promosso dall'Associazione Italiana Editori (AIE), con il coinvolgimento di tutto il mondo universitario, in occasione del Maggio dei Libri.

Quest'anno la sfida ai ragazzi è diventare i protagonisti di una campagna che gli editori lanceranno, all'inizio di settembre, nelle università italiane, per valorizzare i libri universitari. I ragazzi dovranno creare uno slogan in cinquanta caratteri sul tema "All'università i libri li compro perché ...", compilando sul sito www.aie.it un questionario sull'uso delle tecnologie nello studio e sul loro rapporto con lo studio e i libri universitari.

Il gioco, partito lo scorso 6 maggio, è riservato agli studenti universitari dei vari livelli (trienni, bienni, master ecc.), fino a 30 anni compiuti e si concluderà il prossimo 23 maggio. I vincitori saranno resi noti il 14 giugno.

Il concorso mette in palio 5 premi da 2000 euro ciascuno come contributo alle rette universitarie (2012/2013), o duemila euro in libri o e-book. I buoni saranno personali e spendibili in qualsiasi libreria italiana, incluse quelle online.

Un'opportunità per il futuro, se si considera che circa uno studente universitario su quattro (il 23,7% per la precisione, secondo Istat) non legge neanche un libro non scolastico in un anno. E che è ben il 31% dei liberi professionisti, imprenditori, dirigenti e il 33,7% dei quadri direttivi e impiegati a non farlo mai nei dodici mesi precedenti.

"Questo concorso - spiega la presidente del Gruppo Accademico professionale di AIE Mirka Daniela Giacoletto Papas - diventa così un'occasione seria per coinvolgere gli studenti universitari e puntare i riflettori proprio sul loro futuro: libro, lettura, apprendimento sono gli strumenti per affrontare la vita, sono il vantaggio competitivo per posizionarsi nel mondo. Sono questi i temi su cui viene chiesta la loro partecipazione e il loro contributo attivo. Di qui la sfida a "lavorare con noi", in squadra, per inventare lo slogan che sarà alla base di una campagna rivolta ai loro coetanei, nel loro "codice", da proporre nelle università italiane, per persuaderli a investire sulla loro cultura e utilizzare al meglio quei contenuti necessari allo studio universitario ma indispensabili a creare e consolidare una cultura per la vita".

Fonte: www.siae.it

APPUNTI E CONSIGLI LEGALI (IN PILLOLE)



Diffamazione a mezzo stampa: un tema molto "caldo"

Entro quali limiti è lecito pubblicare contenuti potenzialmente lesivi dell'altrui reputazione, sia pure nell'alveo dello scopo di informazione, in particolare nell'esercizio dei diritti di cronaca, di critica e/ o di satira?

Si tratta di una domanda che moltissimi autori ed editori, nel corso della propria vita professionale, almeno una volta sono costretti a porsi. Nella maggior parte dei casi,

però, la questione viene liquidata senza un adeguato approfondimento giuridico.

Né pare che la stampa nazionale, alla quale va comunque riconosciuto il merito di aver (re)suscitato il pubblico dibattito al riguardo con il recente caso Sallusti, sia stata in grado di chiarire il quadro giuridico attuale, che, al di là di ogni valutazione de iure condendo, gli operatori del settore non possono non conoscere, se desiderano capire come ad oggi si possono/devono muovere.

La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto di rilevanza costituzionale. L'art. 21 Cost. stabilisce infatti che: "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*"

È in tale norma che trovano fondamento il diritto di cronaca, il diritto di critica e il diritto di satira, quali particolari modalità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

D'altro lato, anche la dignità della persona è un diritto tutelato a livello costituzionale, al pari della libertà di manifestazione del pensiero. Suo fondamento è l'art. 2 Cost: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.*". L'importanza della dignità della persona nell'ambito del nostro ordinamento si comprende ancor meglio se si considera che l'offesa dell'altrui reputazione è addirittura penalmente rilevante. L'art. 595 c.p. - sul reato di diffamazione a mezzo stampa - punisce infatti "*chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione*".

Come trovare allora un punto di equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero e

dignità della persona, valori entrambi tutelati al massimo livello nel nostro ordinamento?

Tale opera di bilanciamento è stata e viene continuamente effettuata dalla giurisprudenza, con particolare riferimento, appunto, ai casi di esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira.

Di fatto, sono stati posti alcuni "paletti" al diritto di manifestazione del pensiero, che la giurisprudenza dominante fa consistere:

- a. nell'interesse pubblico del fatto narrato;
- b. nella continenza del linguaggio;
- c. nella verità del fatto narrato.

Nella misura in cui tali limiti siano rispettati, sarà esclusa l'antigiuridicità della condotta ex art. 51 c.p., essendo il fatto commesso nell'esercizio di un diritto. In altre parole, non si avrà reato di diffamazione a mezzo stampa.

Vediamo più nel dettaglio come si devono intendere i suddetti limiti, secondo la giurisprudenza maggioritaria.

a) L'interesse pubblico

In buona sostanza, l'informazione pubblicata deve riguardare un tema di rilevanza sociale, nel senso che deve esservi un interesse collettivo alla conoscenza dei fatti riferiti, in considerazione della loro attualità ed utilità sociale.

b) La continenza del linguaggio

La giurisprudenza riconosce che il diritto di critica differisce da quello di cronaca, "*in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che come tale non può essere rigorosamente obiettiva*": pertanto, il diritto di critica può essere esercitato con le forme espressive più nette e vibranti che il livello dei

conflitti ideali, sociali, economici e giuridici della nostra democrazia consigli o imponga.

Di conseguenza, la continenza del linguaggio viene valutata con meno rigore nei casi di esercizio del diritto di critica rispetto a quelli di esercizio del diritto di cronaca; e con meno severità ancora nei casi di esercizio del diritto di satira (soprattutto se si tratta di satira politica).

Si riconosce infatti che la satira è di per se stessa esagerazione, che esprime un giudizio ironico su di un fatto mediante il paradosso e la metafora. La giurisprudenza ammette dunque che se la satira non utilizzasse espressioni abnormi, iperboliche, impietose, corrosive, esagerate rispetto ai parametri "normali" di valutazione, non potrebbe suscitare stupore, ironia e riso nel lettore o nell'ascoltatore e non potrebbe dunque raggiungere i propri scopi.

Tuttavia, anche nell'esercizio del diritto di critica e del diritto di satira, non si deve mai "cadere" nell'insulto gratuito, *"espresso in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale."*

E ancora: *"Nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato."*

In altre parole, non si deve mai scadere in un attacco ai valori morali della persona in quanto tale, che nei casi di esercizio del

diritto di critica o di satira vada oltre quanto necessario ai fini di una "corretta" manifestazione di un dissenso critico motivato, per quanto pungente; o al di là di quanto necessario ai fini della narrazione dell'evento riportato, nei casi di esercizio del diritto di cronaca.

Per esempio, in un caso deciso dalla Corte di Cassazione, un autore e la sua casa editrice sono stati condannati per aver pubblicato una vignetta nella quale il Dott. C.G.C., all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, veniva raffigurato come uno scheletro, con un ciuffo di capelli bianchi a forma di falce ed una sciarpa rossa, che teneva in una mano una pistola, come per porgerla a qualcuno, e nell'altra mano una bilancia, simbolo della giustizia.

La vignetta attribuiva di fatto al Dott. C.G.C. la responsabilità morale del suicidio del Dr. L., avvenuto in occasione del suo interrogatorio da parte di un "pool" della procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, da lui guidato.

L'autore della vignetta e la casa editrice avevano invocato l'esimente del diritto di satira. La difesa del Dott. C.G.C. aveva invece insistito affinché tale esimente non fosse applicata, in quanto il disegno "incriminato" tutto era tranne che comico ed umoristico. Nel giudizio di merito, i giudici avevano condannato l'autore della vignetta e la casa editrice, ritenendo che la vignetta fosse priva di qualsiasi connotato paradossale che rendesse percepibile con chiarezza che l'autore "non faceva sul serio". Secondo la difesa del C.G.C., il messaggio portato dal disegno era inscindibilmente connesso con l'attribuzione di un fatto determinato, lesivo del patrimonio morale dell'uomo prima ancora che del magistrato: l'aver con la propria condotta faziosa ed arbitraria in qualche modo "condotto" a morte il L., inducendolo a spararsi.

La Cassazione confermava le condanne

pronunciate con le sentenze di merito, ricordando che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona. Sono e restano illecite *"le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio"*. Su tali premesse, concludeva che la satira non può mai risolversi nell'attribuzione di un fatto determinato e grave ad un soggetto, lesivo della sua dignità personale: *"Pertanto, nell'esercizio del diritto di critica si possono adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si risolvano in lesione dell'altrui reputazione, purché siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento altrui; non sono, invece, ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione, discreditando la vita altrui in qualcuna delle sue manifestazioni essenziali"* (Cass. 7.11.2000, n. 14485, in motivazione).

c) La verità del fatto narrato

Occorre infine chiedersi che cosa si debba intendere per "verità", in particolare se debba o meno trattarsi di una verità oggettiva, (ammesso che ne esistano).

In estrema sintesi, occorre che colui che ha divulgato la notizia abbia effettuato un doveroso controllo delle fonti da cui l'ha appresa, soprattutto quando la stessa presenta una sua intrinseca gravità.

Inoltre, non si devono mai riportare notizie ed attribuire condotte asserendone in maniera apodittica la verità: il lettore deve sempre essere messo in condizione di comprendere l'iter motivazionale seguito dal polemista (cfr. la fondamentale Cass. 12 gennaio 1996, Bocca – Sez. I Penale; e, l più

recentemente, Cass. 9746/2000 e Cass. 37/02, sezioni civili).

Nel caso in cui l'autore abbia fatto tutto il possibile per accertare la verità del fatto narrato, ma alla fine la notizia riportata risulti comunque non veritiera, per l'impossibilità di accertare tutte le circostanze del caso, l'autore potrà invocare la cosiddetta verità putativa del fatto narrato. In tal caso, opererà comunque l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica.

Per esempio, la Cassazione ha assolto un giornalista e il direttore responsabile di un quotidiano dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa per aver pubblicato un articolo nel quale veniva attribuito al Sig. M.R. il fatto di aver ricoperto contemporaneamente le cariche di Consigliere di Amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e di Presidente della Isril S.r.l., beneficiaria di una consulenza da parte dello Ente predetto.

Tale circostanza risultò essere non vera, perché all'epoca di pubblicazione dell'articolo il Sig. M.R. si era già dimesso dalla carica di Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Tuttavia, le dimissioni non erano state pubblicate nelle forme di legge. La Cassazione ha ritenuto pertanto che il giornalista avesse fatto quanto in suo potere/dovere per accertare la verità del fatto narrato, ma che nonostante i dovuti controlli sulle fonti della notizia, questa alla fine fosse risultata falsa. In particolare, la Cassazione ha stabilito che: *"In tema di reato di diffamazione col mezzo della stampa, per stabilire se siano stati rispettati i limiti di tale diritto, deve aversi riguardo alla verità della notizia al momento della sua diffusione; e che la eventuale discrepanza tra il fatto narrato e quello effettivamente accaduto non esclude che possa essere invocata la esimente, anche putativa, dello esercizio del diritto di cronaca, quando colui che ha divulgato la notizia, pur avendo compiutamente adempiuto il dovere*

di controllo delle fonti di cui l'ha appresa, abbia una percezione erronea della realtà.". Pertanto, il giornalista e l'editore del quotidiano erano assolti dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa, proprio in considerazione della "verità putativa" del fatto narrato.

➤ **La responsabilità dell'editore per l'illecito di diffamazione dell'autore**

Abbiamo visto che la diffamazione a mezzo stampa è reato. Le vittime di tale reato possono agire in sede penale o in sede civile; in ogni caso possono domandare il risarcimento del danno (ossia che sia versata una somma di denaro a titolo di ristoro del danno, sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale).

Ciò premesso, la legge sulla stampa, n. 47 dell'8 febbraio 1948, ad oggi prevede la corresponsabilità dell'editore con l'autore responsabile di un illecito di diffamazione a mezzo stampa:

Art. 11 - (Responsabilità civile)

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12 - (Riparazione pecuniaria)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13 - (Pene per la diffamazione)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente

nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.

Sulla base dell'attuale quadro normativo, dunque, l'editore è tenuto a controllare i contenuti che si accinge a pubblicare, altrimenti rischia di essere ritenuto responsabile, quantomeno sotto l'aspetto civile, del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Nel valutare i contenuti, si potrà comunque fare riferimento ai criteri giurisprudenziali sopra sinteticamente richiamati (interesse pubblico, continenza del linguaggio, verità del fatto narrato).



Copyright 2013

Tutti i diritti riservati

I contenuti del presente editoriale sono di proprietà esclusiva dell'autrice Avv. Eleonora Trigari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

La riproduzione, totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la diffusione e in generale qualsiasi utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. della legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni è tassativamente vietata, in mancanza di specifica ed espressa autorizzazione della titolare dei diritti